

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

Capitolo I

Basi legali

Richiamati i disposti:

- Della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
- Della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- Della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- Del decreto legislativo d'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 23 aprile 1986;
- Dell'ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986;
- Dell'ordinanza federale sui rifiuti del 10 dicembre 1990;
- Del decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- Della legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli dell'11 novembre 1968 e il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971;
- Della legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- E ogni altra norma in materia applicabile;

Il comune di Novaggio dispone di quanto segue:

Capitolo II

Norme generali

Art. 1 - Concetto

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in appalto e, dove opportuno in collaborazione con altri comuni il servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 2 – Modo di raccolta

La raccolta avviene in appositi contenitori, sistemati lungo le strade pubbliche o in determinate aree del territorio comunale secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio.

Art. 3 – Obbligo di consegna

1. La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono, nel limite del presente regolamento.
2. Il Municipio può, in casi eccezionali dispensare il richiedente in grado di evacuare ed eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, con rilascio di una concessione rinnovabile di anno in anno.

Art. 4 – Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti i cui all'art. 21 del presente regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Sono pure esclusi i rifiuti per i quali il Comune organizza la raccolta separata. Questi rifiuti dovranno essere eliminati a cure e spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione ed alle disposizioni in materia.

Art. 5 – Estensione territoriale

Il servizio è svolto entro il comprensorio comunale e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.

Capitolo III

Genere di rifiuti e modo di raccolta ordinaria

A. Rifiuti domestici

Art. 6 - definizione

1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, esercizi pubblici, studi professionali, e in genere da tutte le attività a carattere commerciale e di servizio.
2. Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.
3. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili, e quelli di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Art. 7 – Modalità di consegna

1. I rifiuti devono essere consegnati in recipienti persi (sacchi) di carta e plastica aventi la capacità da 35 a 110 litri.
2. Sono ammessi esclusivamente i sacchi di tipo ufficiale, recanti l'apposita scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti
3. I sacchi devono essere depositati ben chiusi ed in modo ordinato, negli appositi contenitori. Non dovranno essere depositati sacchi all'esterno dei contenitori e ciò per questioni d'igiene e di decoro pubblico.
4. Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte, non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno essere puniti a norma di legge dell'art. 30 del presente regolamento.
5. Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 8 – Contenitori

1. Il Municipio prevede la sistemazione dei contenitori per i sacchetti in determinati luoghi del territorio comunale.
2. Il Municipio può obbligare a ricavare su proprietà privata il sedime per la posa dei contenitori comunali. E' compito dell'esecutivo farne rispettare il corretto uso. Per questioni d'igiene il Municipio provvede almeno ogni sei mesi alla pulizia e disinfezione di tutti i contenitori, privati e pubblici.

3. Il Municipio può obbligare il proprietario di case d'appartamento, di negozi, d'esercizi pubblici, di condomini, come pure le aziende commerciali, artigianali e industriali a munirsi di uno o più contenitori propri, la cui forma e ubicazione dovranno essere approvati preventivamente dal Municipio.

Art. 9 – Giorni e orari di raccolta

1. I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta, sono fissati dal Municipio e resi noti con ordinanza municipale.

B. Rifiuti Ingombranti

Art. 10 – Definizione

1. Per rifiuti ingombranti s'intendono quelli che per le loro dimensioni o peso, richiedono un servizio speciale di raccolta.
2. Il servizio di raccolta è riservato alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici.
3. Essi non devono oltrepassare il peso singolo di Kg 80, le dimensioni di cm 180x100x50.
4. Non sono considerati rifiuti ingombranti, porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati.

Art. 11 – Modalità di consegna

I rifiuti ingombranti devono essere depositati in buon ordine nei luoghi e giorni stabiliti dal Municipio e comunicati tramite circolare a tutti i fuochi.

C. Rifiuti riciclabili

Il comune organizza la raccolta separata di materiale che può essere riutilizzato secondo speciale ordinanza

Art. 12 – vetro

1. Il Municipio procede alla posa d'appositi contenitori destinati alla raccolta degli oli.
2. I contenitori si distinguono in recipienti per la raccolta separata di:
 - oli minerali (oli lubrificanti e da motore);
 - oli vegetali (oli grassi da cucina).
3. E' vietato mescolare i due tipi d'olio.

Art. 14 – Pile e Batterie (carbone/zinco/alcaline/ecc.)

1. In determinati punti di raccolta sono depositati appositi contenitori destinati alla raccolta delle batterie di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline-maganese e mercurio
2. Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli. Le stesse devono essere eliminate tramite i rivenditori.

Art. 15 – Lattine e piccoli oggetti in alluminio

Il Municipio prevede la posa di un apposito contenitore destinato alla raccolta di oggetti in alluminio, come lattine, pentole e padelle, recipienti di cibi precotti, ecc. ... questi oggetti devono essere risciacquati prima di essere riposti nel contenitore.

Art. 16 – Lattine e piccoli oggetti di ferro

Il Municipio prevede la posa di un apposito contenitore destinato alla raccolta di oggetti di ferro di piccole dimensioni (lattine, ecc. ...)

Art. 17 – Carta e carbone

1. Il servizio comprende la raccolta di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, da negozi e dagli uffici.

Entrano pure in considerazione gli imballaggi di carta e cartone delle imprese.

2. Il materiale deve essere consegnato in recipiente perso di cartone o in pacchi solidamente legati.
3. I recipienti devono essere depositati in modo ordinato all'interno dell'apposito (i) contenitore (i).

Art. 18 – scarti vegetali

1. Il servizio comprende la raccolta degli scarti vegetali provenienti da orti, giardini e rochi.
2. E' ammesso alla raccolta tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i rami.
3. Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi e vasi in terracotta per fiori, ecc. ...
4. Il Municipio incoraggia il compostaggio degli scarti vegetali a livello di ogni singolo proprietario, (compostaggio casalingo) secondo le direttive degli appositi uffici cantonali

5. Piccoli quantitativi possono essere depositati tutti i giorni, presso la piazza di compostaggio intercomunale.

Per i grossi quantitativi il Municipio si riserva di fissare orari e giorni di consegna sorvegliata, con apposita sorveglianza, a salvaguardia del buon funzionamento del servizio.

Art. 19 – Metalli

Tutti i metalli, ad eccezione di quelli per i quali sono depositati gli appositi contenitori, devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 20 – Competenze municipali

1. Il Municipio potrà regolare o modificare con ordinanza i punti, la frequenza, gli orari e le altre modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale
2. A giudizio del Municipio, che emanerà gli avvisi e le disposizioni del caso, potranno essere organizzati depositi e raccolte straordinarie o supplementari se le circostanze lo dovessero richiedere.

D. Rifiuti diversi

Art. 21 – Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie e precedentemente trattate (vedi a, b, c)

- a) i residui liquidi fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina
 - b) i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi
 - c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - e) i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
 - f) le gomme e i pneumatici usati;
 - g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - h) i residui di bagni di sviluppo fotografico;
 - i) i residui di bagni galvanici e zincatura;
 - j) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
 - k) le emulsioni bituminose;
 - l) le pelli, budella, sangue, e in genere tutti i residui di macellazione;
 - m) le carcasse di animali;
 - n) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
 - o) i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
 - p) le lampade al mercurio o al neon;
 - q) le batterie di motociclette e di autovetture;
 - r) i medicinali scaduti;
 - s) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'art. 10;
-
- t) i materiali di scavo e di demolizione;
 - u) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
 - v) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli articoli 6 – 19 che precedono.

Art. 22 – modalità di consegna

1. Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti elencati all'art. 21, secondo le direttive emanate dal dipartimento cantonale dell'ambiente, sezione protezione acque.
2. Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri di mercurio.
3. I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, le cliniche, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
4. Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di auto-Vetture, delle gomme e dei pneumatici usati.
5. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al macello pubblico, o alla centrale pelli di Bellinzona.
6. I vestiti usati ed i tessili devono essere consegnati alle organizzazioni caritatevoli.
7. Per i rifiuti di cui all'art. 21, provenienti dalle economie domestiche, può essere organizzata una raccolta apposita con la collaborazione dell'ESR nei periodi stabiliti dal Municipio e comunicati tramite circolare a tutti i fuochi.

Capitolo IV

Disposizioni particolari

Art. 23 – Recipienti stradali

Il Comune provvede alla posa ed alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici ed ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai turisti e passanti. E' vietato ai privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.

Art. 24 – Divieti

Il deposito, anche se solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere, come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.

E' pur vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni, rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

Art. 25 – Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali

1. L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti è vietata. Per gli scarti vegetali valgono le direttive del Cantone.
2. E' pure vietata l'installazione d'impianti privati di incenerimento degli stessi.

Art. 26 – Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta può essere sospeso in caso di eventi di forza maggiore.

I turni così soppressi saranno, nel limite del possibile, recuperati e il Municipio ne darà debita comunicazione con avviso agli albi comunali.

Art. 27 – rifiuti non raccolti

I rifiuti depositati per la raccolta che non sono stati prelevati perché non conformi alle norme del presente regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio dovute a forza maggiore, o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati dall'area pubblica entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li hanno prodotti e/o depositati.

Capitolo V

Tariffe e disposizioni finanziarie

Art. 28 – Tassazione

La tassazione sulla raccolta ha lo scopo di coprire almeno parzialmente le spese derivanti dalla raccolta e dall'eliminazione dei rifiuti.

Il prelievo è stabilito dal Municipio sulla base del presente regolamento.

Contro la tassazione l'assoggettato ha diritto di reclamo contro il Municipio entro 15 giorni della relativa intimazione.

Il ricorso non avrà effetto sospensivo.

Contro la decisione municipale è successivamente data la possibilità di ricorso al Consiglio di stato a norma degli articoli 55 cpv. 2 LPAm e 208 e segg. LOC.

<u>Tasse e tariffe</u>	min.	max
1. per fuoco con persona singola in avs 50.00		100.00
2. fuochi, appartamenti, case unifamiliari, (residenze primarie e secondarie)	140.00	260.00
3. esercizi pubblici	250.00	500.00
4.1 per ogni posto letto, supplemento	10.00	20.00
5. negozi di commestibili	300.00	600.00

6. uffici, altri negozi, studi medici, ecc.	200.00	400.00
7. Clinica militare (secondo convenzione)	8.000.00	18.000.00
8. industrie, artigiani, imprese fino a 10 dipendenti	300.00	600.00
9. industrie, artigiani, imprese oltre a 10 dipendenti	600.00	1.200.00

per casi particolari il Municipio stabilirà un contratto forfetario.

Gli importi delle diverse tasse annue, sono fissati dal Municipio, sulla base dei costi risultanti dell'anno precedente, ma sempre nei limiti minimi/massimi stabiliti dal presente articolo.

Il Municipio provvederà ad informare gli interessati e la popolazione dei cambiamenti delle tasse annue, mediante un'ordinanza ed avviso agli albi comunali.

Contro la relativa risoluzione municipale è ammesso il ricorso, entro il termine di 15 giorni, al Consiglio di Stato.

Art. 29 – Notifica della tassa d'uso, mezzi e termini di ricorso, cambiamenti del proprietario

La tassa d'abbonamento è incassata una volta l'anno e notificata ad ogni singolo fuoco mediante invio della bolletta di pagamento.

Gli errori di calcolo o di scrittura, gli eventuali conteggi intermedi, nonché casi particolari, sono esaminati direttamente dal Municipio su richiesta degli interessati e, se del caso, rettificati.

La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Se la stessa non è saldata nei 30 giorni successivi alla notifica, alla fine di questi termini, decorre un interesse di ritardo annuo al tasso corrente.

Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo della loro scadenza. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, con l'aggiunta dei relativi interessi.

Art. 30 – Multa

1. Qualsiasi contravvenzione al presente regolamento, e alle disposizioni cantonali Delegate, è passibile di una multa fino ad un massimo di Fr. 1'000.00 a norma dell'art. 145 della legge Organica Comunale del 30 giugno 1987.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Art. 31 – esenzione

Il Municipio può esentare i beneficiari dell'aiuto complementare AVS cantonale, dal pagamento della tassa rifiuti.

Art. 32 – Abrogazione

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

Art. 33 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore dal 1 gennaio 1992, previa ratifica del Consiglio di Stato.

Per il Municipio di Novaggio

Il Sindaco

Il Segretario

P. Morandi

F. Rodigari